

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 9-04-1997 REGIONE ABRUZZO

Finanziamento della costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti nonchè per la prevenzione del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 9 del 20 maggio 1997

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione Abruzzo istituisce uno stanziamento di lire 900.000.000 (novecentomilioni) da impiegare:

- lire 500.000.000 per il finanziamento della costruzione di n. 2 (due) canili sanitari nelle UUSSLL di Avezzano - Sulmona e Lanciano - Vasto escluse dal primo finanziamento previsto dalla legge regionale n. 34/ 1004;
- lire 400.000.000 per la concessione di appositi finanziamenti ai Comuni ai quali è attribuito l'obbligo in forma singola o associata, della costruzione di rifugi per cani e gatti o risanamento di eventuali ex canili comunali esistenti. Le comunità montane possono nelle aree di competenza sostituirsi ai comuni nella costruzione di rifugi e nell'accesso ai finanziamenti di cui sopra mediante apposita delega degli stessi. Le associazioni di cui all'art. 17 della legge regionale 11.02.1992 n. 15 possono essere delegate dai comuni all'accesso ai fondi per la realizzazione dei rifugi mediante convenzioni.

ARTICOLO 2

Le richieste di finanziamento da parte degli enti interessati di cui all'art. 1 devono pervenire alla Regione Abruzzo - Assessorato Sanità - Servizio Veterinario - entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURA.

ARTICOLO 3

La Giunta regionale, valutati preliminarmente i progetti pervenuti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio prestato a garanzia della gestione, nonchè al fatto che in ogni USL vi sia almeno un rifugio, eroga con appositi atti deliberativi i finanziamenti per la realizzazione degli interventi.

ARTICOLO 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 900.000.000, si provvede ai sensi dell'art° 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, partita n. 26 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto al sett 07, tit II ctg 3, Sez 8, il Cap. 72330, con la denominazione: << Interventi a favore delle UUSSLL per la costruzione di canili sanitari >>, con lo stanziamento di sola competenza di lire 900.000.000 >>.

ARTICOLO 5

Con l'entrata in vigore della presente legge regionale cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali in contrasto con la stessa ed in particolare il disposto di cui art. 4, quinto comma, terzo e quarto capoverso della legge regionale dell' 11.02.1992, n. 15. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 aprile 1997